

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: ROMANO)

Roma, 20 settembre 2017

Sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che il provvedimento, al fine di prevenire il fenomeno della “vittimizzazione secondaria”, reca disposizioni volte a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani per crimini domestici;

considerato che: l'articolo 1 consente ai figli delle vittime di uxoricidio di accedere, a prescindere dai limiti di reddito, al gratuito patrocinio; l'articolo 2 modifica le circostanze aggravanti del reato di omicidio; l'articolo 3 modifica il sequestro conservativo nel codice di procedura penale (c.p.p.), mentre l'articolo 4 modifica gli articoli 539 e 320 c.p.p.; l'articolo 5 rende automatica l'indegnità a succedere in caso di condanna per uxoricidio; l'articolo 6 riconosce ai figli orfani per crimini domestici la quota di riserva nelle assunzioni di cui all'articolo 18, comma 2 della legge n. 68 del 1999; l'articolo 7 sospende il diritto alla pensione di reversibilità a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato per uxoricidio; l'articolo 8 reca norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici; l'articolo 9 prevede disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica in favore dei figli; l'articolo 10 detta norme in materia di affidamento dei minori orfani per crimini domestici; l'articolo 11 rinomina il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, (come modificato dall'articolo 14 della legge europea 2015-2016) in “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici”; l'articolo 12 prevede la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica; l'articolo 13, infine, riconosce agli orfani delle vittime di uxoricidio la facoltà di richiedere la modificazione del proprio cognome, nel caso in cui questo coincida con quello del genitore condannato in via definitiva;

considerato, in particolare, che per quanto riguarda le competenze di questa Commissione viene in rilievo l'articolo 8, che reca norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici, ove si prevede che, in attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni: - possono promuovere e sviluppare presidi e servizi

Al Presidente
della 2^a Commissione permanente
S E D E

pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonché di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità e dell'entità del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità, anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore; - favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici; - favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici; - predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici; - acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessità delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi più deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi;

ricordato che la direttiva 2012/29/UE istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime dei reati. Tale atto considera il reato come una violazione dei diritti individuali delle vittime, oltre che come fatto socialmente dannoso, e dunque stabilisce che i diritti in essa previsti vadano assicurati indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra quest'ultimo e la vittima. La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212;

considerati gli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge;

valutato che non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

Lucio Romano